

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
**LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
Sezione lavoro

composta dai magistrati:  
Dr. Giovanni Bronzini  
Dr. Fausto Nisticò  
Dr. Vincenzo Nuvoli  
ha pronunciato

Presidente  
Consigliere rel.  
Consigliere

Sentenza n° 683/14  
in data 30.9.14  
depositata il 8.10.14

**SENTENZA**

cm 2898/14

nella causa iscritta al n.863 /2013 discussa all'udienza del 30 settembre 2014, promossa  
da

**FALLIMENTO HIDRON SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a.r.l.**  
(Avv. Giosuele)

contro

**INPS (Avv. Fallaci, Maio)**

**Conclusioni delle parti : come in atti**

**Oggetto : previdenza ed assistenza - ex Enpals - collaboratori società sportive dilettantistiche - esenzione dalla contribuzione .**

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Hidron Sport s.s.d. a.r.l. appella la sentenza del Tribunale di Firenze 6 giugno 2013 che ha rigettato l'opposizione avverso una cartella esattoriale notificata dall'Inps (già Enpals) per il pagamento di contributi e sanzioni per 55 posizioni lavorative; il primo giudice ha ritenuto che i compensi percepiti da detti collaboratori della Società sportiva dilettantistica non potessero qualificarsi come "redditi di natura diversa" e quindi ha stabilito la loro assoggettabilità a contribuzione.

L'appellante affida l'impugnazione ad una serie di motivi dei quali si dirà nel prosieguo nei limiti della loro rilevanza ai fini della decisione.

Riassunta la causa da parte del Fallimento Hidron Sport, si è costituito nel grado l'Inps argomentando per la conferma della sentenza di primo grado.

L'appello è fondato.

Sui fatti materiali le deduzioni delle parti convergono nel ritenere: a) che l'attività svolta dall'appellante si risolva in attività sportiva dilettantistica (corsi di nuoto, nuoto libero, fitness, corsi di danza, centri estivi); b) che la richiesta di contribuzione attenga ad un gruppo di istruttori, ad un gruppo di collaboratori amministrativi-gestionali, ad un gruppo di addetti agli spogliatoi.

E' provato per documenti che la Società appellante rientri fra i soggetti enucleati all'art. 67, lett. m. TIUR in quanto risulta iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche gestito dal CONI tramite le rispettive federazioni(v. Doc. n. 1, fascicolo 1° grado, all'A).

La norma in questione, poi, esclude l'assoggettabilità ad imposta ed a contribuzione, per " le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche , e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dal CONI, dalla Federazioni Sportive nazionali, dalla Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque

*organismo comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.*

Ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 “ nelle parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.

Come si ricava dalla lettura combinata delle due disposizioni ed in particolare dalla specificazione contenuta nel d.l. n. 207 cit., la finalità perseguita dal legislatore è quella di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche, esentando dal pagamento dell'imposta ( e della contribuzione) quanto queste corrispondano, in forme di rimborsi forfettari o di compensi, non solo agli “atleti”, ma anche a tutti coloro che collaborino, con mansioni tecniche od anche gestionali, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione (anche) educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche.

Una diversa indicazione nel senso indicato si ha, poi, dalla lettura dell'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 che, come è noto, esenta dalla più restrittiva disciplina del contratto c.d. a progetto il rapporto collaborativo con le società dilettantistiche, senza distinguere fra collaboratori “tecnici” e collaboratori gestionali e senza distinguere, come pretende l'Inps, fra società che limitano la loro attività alla fornitura di istruzioni sulle discipline sportive e quelle altre che preparano gli atleti a manifestazioni sportive.

In realtà è proprio tale ultima distinzione che non appare condivisibile.

Il Tribunale e l'Inps, infatti, hanno dato ingresso alla tesi secondo la quale l'esenzione opererebbe solo in favore di quelle società dilettantistiche la cui finalità sia rappresentata dalla partecipazione a manifestazioni sportive. Tale distinzione, tuttavia, non è nel disposto di legge né pare al Collegio ricavabile dalla *ratio* agevolativa, che, come si è visto, corrisponde all'esigenza di diffusione dello sport a livello dilettantistico e non già solo a quella di farlo subordinatamente alla preparazione e partecipazione a competizioni.

Sostiene, ancora, l'Inps che l'agevolazione di cui si discute non potrebbe competere tutte le volte che la collaborazione sia svolta in maniera professionale e che la professionalità debba e possa ricavarsi dalla continuità della prestazione e dall'entità del compenso.

Anche tale argomento non è condiviso dal Collegio, poiché il requisito della professionalità è richiesto dalla legge (art. 67 TIUR) solo per le manifestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche (v. primo cpv. art. 67, lett. m), mentre nella seconda parte della norma ( dedicata alle attività sportive vere e proprie) non vi è alcun riferimento alla non professionalità della collaborazione.

Nè a diversa opinione può condurre la lettura dell'ultima parte della disposizione in esame, che esenta anche i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi purchè “non professionali”, poiché essa si riferisce alla esclusione dei soli c.d. collaboratori esterni che offrano attività di consulenza in favore delle società dilettantistiche, posto che quelli interni sono esplicitamente ricompresi fra i soggetti i cui compensi sono esenti.

Nella ricostruzione interpretativa adottata dal Collegio, infine, rimane assorbita ogni altra questione sulla qualificazione dei singoli rapporti di collaborazione.

L'appello, pertanto, deve essere accolto e le spese di entrambi i gradi compensate in

*g*

*gh*


considerazione della non semplice interpretazione delle disposizioni normative rilevanti ai fini della decisione e della mancanza di precedenti di legittimità.

P.Q.M.


In riforma della sentenza appellata, dichiara che nulla è dovuto all'Inps sulla base del verbale di accertamento in data 30.6.2009 n. FI/2008/0043 e compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi.

Firenze 30 settembre 2014

Il consigliere estensore



Il Presidente



**CORTE D' APPELLO DI FIRENZE**  
**Depositato in cancelleria oggi**

8.10.14

Il Funzionario Giudiziario  
Rosa Montuoro

